

STATUTO

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata: **"ASSOCIAZIONE MANAGER PROFESSIONISTI ITALIANI"**, e in forma abbreviata **"AMPIT"**.

AMPIT è retta dal presente Statuto, dal Regolamento di Gestione, dal proprio Codice Deontologico e dalle norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e al collegato Decreto Legislativo n. 13 del 2013.

AMPIT ha carattere di Associazione apolitica, aconfessionale, non avente fini di lucro, ispirata a principi di professionalità, meritocrazia, deontologia, trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati.

ARTICOLO 2 SEDE LEGALE, SEDI OPERATIVE, SEDI TERRITORIALI, SEGRETERIA

AMPIT e i suoi organi direttivi hanno sede legale in Roma, Via Dandolo 24.

Il Consiglio Direttivo può deliberare lo spostamento della sede legale in altro luogo, purché nel Comune di Roma, così come può istituire una differente sede operativa.

AMPIT opera su tutto il territorio nazionale e il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi locali in altre località in Italia e all'estero, definendone le modalità operative.

Le funzioni di segreteria di AMPIT, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere delegate a terze parti.

ARTICOLO 3 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

AMPIT ha durata illimitata, salvo lo scioglimento deliberato dell'Assemblea dei Soci o l'impossibilità del conseguimento degli scopi associativi.

ARTICOLO 4 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

AMPIT ha la finalità di garantire figura giuridica e professionale alle persone che operano nella funzione di Manager, nella diversa denominazione prevista dai Contratti Collettivi di Lavoro o dalla prassi professionale e di mercato, sia nelle organizzazioni pubbliche sia private, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e del collegato Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. In particolare intende:

- a) promuovere la figura professionale del manager, operante ai vari livelli di responsabilità e competenza nelle organizzazioni, sia pubbliche sia private, valorizzando la cultura del management basata su professionalità, meritocrazia, etica, trasparenza, responsabilità sociale;
- b) promuovere nuove figure professionali specialistiche del manager, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il temporary manager, il manager di rete, l'export manager e l'innovation manager, al fine di farle conoscere, di rafforzare le relative competenze, di rispondere concretamente a nuove richieste che arrivano dal mercato e dai committenti;
- c) definire i profili di competenze delle figure specialistiche riferite all'area professionale di AMPIT, ove possibile secondo criteri e standard internazionali, quali il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF - European Qualifications Framework) e i relativi livelli di qualificazione, aggiornandoli costantemente e autorizzando i Soci a utilizzare l'iscrizione ad AMPIT quale attestato di qualità e di qualificazione dei propri servizi professionali, in osservanza con quanto previsto dalla Legge 4/2013 e successive modifiche;
- d) promuovere l'armonizzazione e il riconoscimento delle suddette figure professionali ai livelli decisionali opportuni e la rappresentanza delle istanze degli associati nelle sedi politiche e istituzionali;
- e) promuovere la formazione permanente, la qualificazione e la certificazione degli associati tenendo conto di quanto previsto dalle norme di settore e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli eventuali standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- f) promuovere il riconoscimento, la qualificazione e la certificazione delle conoscenze, abilità e competenze, per favorire la valorizzazione del ruolo professionale degli associati e la loro crescita nel mondo professionale;
- g) promuovere la divulgazione delle informazioni e delle conoscenze manageriali e proporsi come interlocutore a ogni livello istituzionale e associativo, nazionale e internazionale, sulle tematiche relative all'area professionale del management e degli scopi associativi;
- h) compiere qualsiasi atto utile o opportuno per il conseguimento degli scopi associativi, ivi compresa la stipulazione di contratti, protocolli d'intesa convenzioni e accordi con operatori qualificati;
- i) promuovere forme di garanzia a tutela dei committenti e degli utenti delle attività professionali dei Soci, anche con l'attivazione di uno sportello per il cittadino che possa facilitare la gestione dei rapporti e i possibili contenziosi con i Soci.

TITOLO II
SOCI

ARTICOLO 5
CATEGORIE DI SOCI

I Soci si dividono in: Fondatori, Ordinari, Onorari, Sostenitori.

L'Assemblea può istituire altre categorie di Soci.

Il Regolamento di Gestione può articolare in dettaglio tali categorie per rappresentare specifiche professionalità, esperienze, aree di interesse, territori.

ARTICOLO 6
FONDATORI

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che sottoscrivono l'atto istitutivo.

I Soci Fondatori possiedono i diritti dei Soci Ordinari e a essi vengono equiparati.

ARTICOLO 7
ORDINARI

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che, in possesso delle caratteristiche indicate nel Regolamento di Gestione, svolgono attività operativa manageriale a prescindere dalle differenti regole di ingaggio contrattuale e di impiego della loro opera professionale, e che sono stati ammessi a far parte di AMPIT.

ARTICOLO 8
ONORARI

Sono Soci Onorari le persone fisiche, già Soci Ordinari, che, non più in attività operativa, intendono rimanere nell'Associazione per contribuire alle sue attività e accrescere la sua reputazione.

ARTICOLO 9
SOSTENITORI

Sono Sostenitori le persone fisiche e le Società, le Associazioni, le Fondazioni e in generale Enti che intendono promuovere, sostenere e valorizzare le attività associative e contribuire alla realizzazione di manifestazioni e/o di altre iniziative promosse da AMPIT.

ARTICOLO 10
RAPPRESENTANTI DEI SOCI E DIRITTO DI VOTO



ASSOCIAZIONE MANAGER PROFESSIONISTI ITALIANI

Per rappresentanti dei Soci si intendono i Soci in quanto persona fisica, o, nel caso di Socio persona giuridica e/o altra organizzazione, il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal registro delle imprese o da altra fonte ufficiale, o un suo delegato formalmente designato.

I Soci sono titolari di elettorato attivo e passivo, secondo le specifiche previsioni di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 11

AMMISSIONE E RECESSO DEI SOCI ORDINARI

La richiesta di ammissione ad AMPIT deve essere corredata della documentazione idonea ad attestare i requisiti di onorabilità e professionalità specificati per le diverse figure professionali, come previsto dal Regolamento di Gestione, nonché dalla presentazione di almeno un Socio Ordinario e/o Fondatore.

Presentando la richiesta di ammissione ad AMPIT, il candidato dichiara di conoscere e accettare il presente Statuto e il Regolamento di Gestione e si impegna a rispettare il Codice Deontologico.

Sull'ammissione si pronuncia discrezionalmente il Consiglio Direttivo nella prima riunione prevista, con le modalità stabilite nel Regolamento di Gestione. Sulle nuove ammissioni è data generale informativa all'Assemblea alla prima seduta successiva.

E' facoltà del Socio di recedere in qualsiasi momento da AMPIT per mezzo di comunicazione scritta al Presidente.

Il recesso, in nessun caso, dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate per l'esercizio in corso, né alla rinuncia da parte di AMPIT a quelle ancora dovute, né attribuisce al recedente alcun diritto sul fondo comune.

ARTICOLO 12

DECADENZA, SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

I Soci decadono dalla partecipazione ad AMPIT in caso di:

- a) violazione delle norme statutarie, regolamentari e deontologiche;
- b) mancato pagamento della quota associativa.

La Commissione Disciplinare, su richiesta del Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione e, nei casi più gravi, l'esclusione da AMPIT del Socio che si sia reso responsabile di una violazione del presente Statuto e/o del Regolamento di Gestione e/o del Codice Deontologico.

La Commissione Disciplinare assume la decisione in merito dopo aver udito le ragioni dell'interessato.

La decisione finale della Commissione Disciplinare è vincolante e inappellabile.

La sospensione e l'esclusione non danno diritto alla ripetizione delle quote associative versate, né comportano rinuncia da parte di AMPIT a percepire quelle ancora dovute, né attribuiscono alcun diritto al sospeso o all'escluso sul fondo comune.

TITOLO III
ORGANI

ARTICOLO 13
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E DURATA DELLE CARICHE

Sono organi di AMPIT:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio di Sorveglianza;
- e) il Comitato Scientifico;
- f) la Commissione Disciplinare.

Le funzioni inerenti alle predette cariche sono svolte a titolo gratuito.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo, di membro del Collegio di Sorveglianza, di membro del Comitato Scientifico e di membro della Commissione Disciplinare sono, tra di loro, incompatibili.

Sono ammessi incarichi professionali retribuiti e/o rimborsi spese ai titolari delle cariche associative purché decisi dal Consiglio Direttivo per attività atte a promuovere, gestire e controllare le attività associative.

La durata dell'incarico degli organi di AMPIT è stabilito in 3 (tre) anni a partire dal momento dell'elezione.

ARTICOLO 14
ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai Soci di cui al Titolo II in regola con il pagamento della quota associativa.

Spetta all'Assemblea:

- a) formulare orientamenti generali e approvare il programma dell'attività di AMPIT proposto dal Consiglio Direttivo;
- b) accertare l'osservanza da parte degli altri organi di AMPIT delle disposizioni e delle finalità statutarie;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, secondo le procedure previste dall'art. 17 e 18;
- d) eleggere il Collegio di Sorveglianza e il suo Presidente;
- e) eleggere la Commissione Disciplinare;
- f) approvare il bilancio consuntivo;
- g) apportare eventuali modifiche allo Statuto;



ASSOCIAZIONE MANAGER PROFESSIONISTI ITALIANI

h) procedere all'eventuale scioglimento di AMPIT.

ARTICOLO 15

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente di AMPIT su conforme delibera del Consiglio Direttivo.

Il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio Direttivo e sono comunicati per iscritto, anche tramite mezzi elettronici, all'ultimo indirizzo noto al Consiglio Direttivo di ciascun Socio.

L'avviso può indicare una seconda convocazione fissata anche per lo stesso giorno della prima e deve in ogni caso essere spedito almeno 14 (quattordici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; qualora questa carica non sia presente l'Assemblea sarà presieduta dal componente più giovane di età anagrafica del Consiglio Direttivo. Chi presiede l'Assemblea nomina un Segretario, anche non Socio; entrambi sottoscrivono il verbale dell'Assemblea.

ARTICOLO 16

VALIDITÀ DI COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, della maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto infra stabilito a riguardo delle deliberazioni.

Ogni Socio che non possa essere presente e che non intenda esprimere il voto per via cartacea o elettronica, secondo quanto previsto nel Regolamento di Gestione, potrà delegare un altro Socio a rappresentarlo in Assemblea.

Ogni Socio presente in Assemblea può essere portatore di non più di 10 (dieci) deleghe, la cui validità deve essere verificata dal Presidente dell'Assemblea.

Per le deliberazioni di cui all'art. 14 da a) a f), occorre, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti alla seduta.

Per le deliberazioni di cui all'art. 14 g) occorre, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti alla seduta.

Per le deliberazioni di cui all'art. 14 h) si rinvia all'Articolo 26.

ARTICOLO 17

CONSIGLIO DIRETTIVO

AMPIT è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di 3 (tre) e non più di 11 (undici) membri eletti dai Soci Ordinari tra i Soci Ordinari, salvo quanto in appresso indicato in presenza delle altre categorie di Soci.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili, fatta eccezione per l'eventuale minore durata del primo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni o impossibilità a operare della metà più uno dei suoi membri; in questo caso il Presidente del Collegio di Sorveglianza convocherà quanto prima l'Assemblea per il ripristino degli Organi associativi.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Tesoriere, delegandolo alla gestione ordinaria dei fondi finanziari, alla raccolta delle quote associative e dei contributi.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente e un Segretario Generale.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente fra i suoi membri;
- b) deliberare la convocazione dell'Assemblea e il relativo ordine del giorno;
- c) proporre il programma di attività all'Assemblea;
- d) sottoporre il bilancio consuntivo all'Assemblea;
- e) sottoporre all'Assemblea comunicazione sui nuovi associati nonché quelle di decadenza dalla qualifica di associato ed eventuali passaggi di categoria;
- f) proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto di AMPIT;
- g) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- h) nominare comitati, commissioni tecniche e gruppi di lavoro aperti al contributo di esperti esterni e istituzioni non associate, indicandone composizione e funzionamento;
- i) attivare ricerche e creare Osservatori sulle tematiche del ruolo manageriale e imprenditoriale e degli strumenti di sviluppo e crescita professionale;
- j) stipulare accordi di collaborazione e protocolli d'intesa con istituzioni pubbliche e private;
- k) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché tutti gli atti necessari alla realizzazione del programma di AMPIT, compreso il Regolamento di Gestione dell'Associazione;
- l) stabilire i poteri di firma e/o attribuire deleghe ai Consiglieri;
- m) individuare e definire i profili di competenze delle figure specialistiche riferite all'area professionale di AMPIT, ove possibile secondo criteri e standard internazionali, quali quelli indicati nell'EQF e i relativi livelli di qualificazione, aggiornandoli costantemente e autorizzando i Soci a utilizzare l'iscrizione ad AMPIT quale attestato di qualità e di qualificazione dei propri servizi professionali, in osservanza con quanto previsto dalla Legge 4/2013 e successive modifiche;
- n) redigere e aggiornare il Regolamento di Gestione per il riconoscimento e la qualificazione delle conoscenze, abilità e competenze ai fini della valorizzazione del ruolo professionale dei Soci;
- o) deliberare in merito alle quote associative annuali;
- p) ogni altro atto, esclusi quelli demandati, per legge o per Statuto, all'Assemblea.

ARTICOLO 18

NOMINA E DECADENZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'elezione dei Consiglieri avviene, tra i Soci nominativamente individuati e che abbiano presentato la loro candidatura secondo quanto previsto nel Regolamento di Gestione, in Assemblea convocata con le modalità previste dall'art. 15.

Ogni Socio ordinario può esprimere un numero di preferenze non superiore a 3 (tre).

Il Consigliere decade dalla carica per dimissioni o dopo 3 (tre) assenze consecutive non giustificate in uno stesso anno di gestione.

La sostituzione dei Consiglieri decaduti o dimessi viene deliberata dal Consiglio Direttivo seguendo l'ordine dei non eletti nella precedente votazione e viene ratificata nell'Assemblea successiva.

ARTICOLO 19

CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica, almeno 14 (quattordici) giorni prima della data fissata o, in caso d'urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Valgono come convocazione anche la data e l'ordine del giorno fissati nella riunione del Consiglio Direttivo precedente, regolarmente comunicato a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Al raggiungimento del quorum minimo sono valide le partecipazioni ai lavori attraverso collegamenti telematici.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Il voto non può essere espresso per delega.

ARTICOLO 20

PRESIDENTE

Il Presidente di AMPIT è il rappresentante legale dell'Associazione e ha tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli delegati dal Consiglio Direttivo, in tutto o in parte, agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, o per la minor durata del Consiglio che lo ha eletto, e può essere eletto per non più di 2 (due) mandati consecutivi.

Un mandato parziale inferiore a 2 (due) anni non è computabile ai fini della rieleggibilità.

ARTICOLO 21

VERBALIZZAZIONI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea di AMPIT devono essere verbalizzate entro 14 (quattordici) giorni.

I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, devono essere conservati per almeno 5 (cinque) anni, anche in forma elettronica.

ARTICOLO 22

COLLEGIO DI SORVEGLIANZA

Il Collegio di Sorveglianza, composto da un massimo di 3 (tre) membri di cui un Presidente eletti dai Soci, svolge funzioni di controllo sulla gestione contabile, richiede al Consiglio Direttivo informazioni su specifiche operazioni e sulla posizione finanziaria e riferisce all'Assemblea con propria relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo.

I membri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

I componenti del Collegio di Sorveglianza vengono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 23

COMITATO SCIENTIFICO

AMPIT istituisce il Comitato Scientifico, quale organo consultivo e di supporto al Consiglio Direttivo che ne nomina e revoca i componenti, previsti in numero minimo di 3 (tre), anche esterni ai Soci, di cui uno è il Presidente.

Il Comitato Scientifico individua le linee guida per la formazione permanente diretta e indiretta dei Soci, in osservanza con quanto previsto dalla Legge 4/2013 e successive modifiche.

Il Comitato Scientifico individua e verifica gli standard di qualificazione professionale che i Soci sono tenuti a rispettare al fine di mantenere l'iscrizione ad AMPIT e li comunica al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 24

COMMISSIONE DISCIPLINARE

A tutela dell'Associazione è costituita per illeciti e reati previsti da leggi di pertinenza delle attività di AMPIT e/o comportamenti che possano recare grave pregiudizio anche all'immagine della categoria, una Commissione Disciplinare.

La Commissione Disciplinare è composta da 3 (tre) membri dei quali uno con funzione di Presidente, eletti dall'Assemblea, scelti in una rosa di candidati proposta dal Consiglio Direttivo e composta da Soci in possesso dei requisiti precisati nel Regolamento di Gestione.



ASSOCIAZIONE MANAGER PROFESSIONISTI ITALIANI

I membri della Commissione Disciplinare durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

La Commissione Disciplinare redige il proprio Regolamento, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento di Gestione di AMPIT, e lo comunica al Consiglio Direttivo per gli adempimenti conseguenti.

La Commissione Disciplinare dispone dei poteri di verifica e d'indagine necessari per lo svolgimento delle proprie attività e, sui fatti che ne hanno richiesto l'intervento, effettua relazioni scritte al Consiglio Direttivo ed elabora una relazione scritta per l'Assemblea.

I componenti della prima Commissione Disciplinare vengono nominati dal Consiglio Direttivo eletto in sede di costituzione di AMPIT e la nomina portata per ratifica nella prima Assemblea successiva.

TITOLO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 25

FONDO COMUNE, TENUTA CONTABILE, RENDICONTO ECONOMICO E PATRIMONIALE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Il fondo comune di AMPIT è costituito da: quote associative; eventuali avanzi di gestione; eventuali investimenti mobiliari e immobiliari; erogazioni, contributi, lasciti, devoluzioni a favore di AMPIT stessa.

Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere sottoposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

AMPIT si configura come ente non commerciale e, di conseguenza:

- a) vieta di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di AMPIT, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) è obbligato a devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina il rapporto associativo e le modalità associative in modo da garantire l'effettività del rapporto medesimo ed esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi di AMPIT;
- d) è obbligato a redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) adotta criteri e forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) le quote o i contributi associativi a qualsiasi titolo versati sono intrasmissibili.

TITOLO V
NORME FINALI

ARTICOLO 26
SCIoglIMENTO

Lo scioglimento di AMPIT si verifica:

- a) per il venir meno della pluralità dei Soci, ove questa non si ricostituisca entro i 6 (sei) mesi successivi;
- b) su delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto presenti alla seduta;
- c) per impossibilità del raggiungimento degli scopi associativi.

ARTICOLO 27
LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento per qualunque causa, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione.

I beni di AMPIT che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti a Organizzazioni operanti nel settore di volontariato sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 28
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dei Soci tra loro o con AMPIT relativa all'interpretazione e applicazione del presente Statuto, del Codice Deontologico nonché, in generale, ai rapporti associativi, è devoluta per competenza alla Commissione Disciplinare.

Le controversie tra un utente o un consumatore e un Socio AMPIT sono attribuite per competenza alla Commissione Disciplinare.

Le determinazioni in merito da parte della Commissione Disciplinare sono considerate come espressione della volontà delle parti in lite e sono definitive e inappellabili.